

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

CORTE DI CASSAZIONE

Scattano i controlli su chi tace sul conto in Svizzera

Alberici a pag. 31

La Cassazione sulla mancata denuncia di depositi svizzeri emersi dalla lista Falciani

Controlli a chi tace il c/c estero Legittimo l'accertamento sulla base di presunzioni

DI DEBORA ALBERICI*

È legittimo l'accertamento Irpef a carico del presunto evasore se ha taciuto al fisco il conto corrente in Svizzera. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 31085 del 28 novembre 2019, ha respinto il ricorso di un contribuente i cui depositi all'estero erano emersi dalla lista Falciani. La sezione tributaria ha chiarito innanzitutto che in tema di presunzioni semplici, gli elementi di prova non debbano essere più di uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della «concordanza» ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.

Ha quindi fatto bene la Ctr a convalidare l'atto impositivo dal momento che, viene ricostruito in sentenza, il contribuente era intestatario di un conto corrente in un paese a fiscalità privilegiata, di cui non aveva fatto denuncia ai fini fiscali e che sul conto erano state fatte movimentazioni nell'anno oggetto di contestazione.

In altri termini i giudici hanno correttamente ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base di presunzioni semplici, le quali possono consistere anche in un solo indizio, in assenza di idonea prova contraria fornita dal contribuente infatti, la non contestata presenza di disponibilità finanziarie sul conto aperto presso l'istituto bancario svizzero intestato all'uomo, lascia ritenere seppure a livello presuntivo, che l'amministrazione, mediante la raccolta dei dati emergenti dal conto corrente bancario, abbia assolto al suo onere probatorio.

In definitiva, l'incontestata presenza di disponibilità finanziarie sul conto aperto presso l'istituto bancario svizzero lascia ritenere, seppur a livello presuntivo, che il fisco, median-

te raccolta dei dati emergenti dal conto corrente bancario, abbia assolto al suo onere probatorio. La Commissione regionale non è, pertanto, incorsa nella denunciata violazione di legge avendo fatto corretto uso dei criteri di ripartizione dell'onere della prova valutando tutti i fatti sottoposti al suo esame.

Anche la procura generale del Palazzaccio ha sollecitato lo stesso epilogo, chiedendo al Collegio di respingere il ricorso dell'imprenditore.

* cassazione.net

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

